

d

COMUNE DI MATERA
Provincia di PROVINCIA DI MATERA (MT)

Nota integrativa

al bilancio
2020/2022

Definizione

Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel Documento Unico di Programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale (al tesoriere sono trasmesse solo le informazioni relative al bilancio annuale, costituite dai residui alla data di avvio dell'esercizio e dagli stanziamenti relativi al primo esercizio, completi delle articolazioni previste nello schema di bilancio).

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate.
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario della amministrazione.

La presente nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs 118/2011 e dell'art.11 comma 5 del D.Lgs 118/2011 e contiene i seguenti elementi:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
3. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
4. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

6. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
7. l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
9. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il bilancio di previsione del periodo 2020/2022 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2020/2022 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio, nonché il principio contabile di competenza finanziaria potenziata.

1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate sulla base del trend storico, della normativa, delle basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e delle modifiche legislative introdotte.

1.1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, sono previste nel Bilancio di previsione 2020/2022 con i seguenti stanziamenti

ENTRATE TRIBUTARIE				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
38.419.939,82	38.075.103,51	38.706.481,90	38.898.507,90	38.898.507,90

Di seguito si riportano i criteri adottati per la formulazione delle principali entrate tributarie:

A. Imposta municipale propria

L'imposta unica comunale (IUC), è stata istituita a decorrere dall'anno 2014 dall'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013.

Si compone dell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Le abitazioni principali sono escluse sia dall'IMU sia dalla TASI, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che restano assoggettate a entrambe le imposte.

L'IMU, che ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (ICI), è dovuta per il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. L'imposta si calcola applicando alla base imponibile, costituita dal valore dell'immobile determinato nei modi previsti dalla legge, l'aliquota stabilita per la particolare fattispecie. L'aliquota ordinaria fissata dalla legge per gli immobili diversi dall'abitazione principale è pari allo 0,76% e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali: l'aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% a un massimo di 1,06%. Per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), invece, l'aliquota stabilita dalla legge è pari allo 0,4% e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali: l'aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%.

TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
8.341.752,16	8.338.590,00	8.854.936,00	8.854.936,00	8.854.936,00

ALIQUOTE STABILITE NEL 8.854.936,00 (I ANNO BILANCIO 2020/2022)	
Tipologia immobile	Aliquote
Terreni edificabili	0,96 per mille
Terreni agricoli	0,00 per mille
Altri immobili	0,96 per mille
Fabbricati rurali ad usp strumentale	0,00 per mille
Abitazione principale (cat. A/1,A/8 e A/9) e pertinenze	0,40 per mille

B. Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

La TASI grava sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili. I terreni agricoli non sono ricompresi nel presupposto impositivo. A decorrere dal 2016, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono escluse dal presupposto impositivo della TASI. Tale esclusione opera sia se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, e sia se l'occupante destina l'immobile ad abitazione principale; in tale ultimo caso, l'imposta è dovuta solo dal possessore, che la verserà nella misura percentuale stabilita nel regolamento dell'anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del comune, nella misura del 90 per cento. La TASI presenta la stessa base imponibile dell'IMU. L'aliquota stabilita dalla legge è pari all'1 per mille. I comuni possono disporre la riduzione dell'aliquota sino all'azzeramento della stessa e introdurre specifiche agevolazioni. La normativa prevede, inoltre, che l'aliquota della TASI deve rispettare, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 6 per mille per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e il 10,6 per mille per gli altri immobili.

TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2.360.000,00	3.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00

ALIQUOTE STABILITE NEL 8.854.936,00 (I ANNO BILANCIO 2020/2022)	
Tipologia immobile	Aliquote
Terreni edificabili	0,00 per mille
Altri immobili	0,18 per mille
Fabbricati rurali ad usp strumentale	0,00 per mille

C. Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

La "TARI" è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Il relativo gettito deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stessi. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale sulla base dei costi del servizio individuati e classificati nel piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio. Nella commisurazione della tariffa per le singole categorie di utenza, il comune può seguire i criteri determinati dal "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 o, in alternativa, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte. Anche nell'ambito della TARI, i comuni, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, possono introdurre agevolazioni ed esenzioni per specifiche fattispecie. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, una tariffa avente natura di corrispettivo.

TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Per quanto riguarda la TARI **non si avrà un aumento delle tariffe / si avrà un aumento delle tariffe unicamente** allo scopo di pareggiare i costi del servizio, come prescritto in via obbligatoria dalla normativa.

Le Tariffe verranno approvate con apposita delibera consiliare, seguendo i criteri di cui sopra, a seguito della definizione del Piano Economico – Finanziario

D. Addizionale comunale IRPEF

L'addizionale comunale irpef è stata istituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998. L'aliquota non può eccedere 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che, a decorrere dall'anno 2011, può stabilire un'aliquota fino allo 0,9%.

A decorrere dall'anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l'addizionale non è dovuta se il reddito è inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre si applica al reddito complessivo se il reddito supera il limite.

I comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure aliquote diverse articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi. L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa. L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente.

L'allegato 4.2 al punto 3.7 del Dlgs n. 118/2011 stabilisce le modalità con cui vengono accertate le entrate tributarie. Con particolare riferimento all'addizionale comunale Irpef, la prima stesura del principio contabile stabiliva che la stessa era un'entrata accertata per autoliquidazione dei contribuenti, ossia accertata «sulla base delle riscossioni riferibili all'anno precedente effettuate entro la chiusura del rendiconto per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle Finanze attraverso il Portale sul federalismo fiscale». L'articolo 3 del Dm 1° dicembre 2015 recante il terzo aggiornamento agli stessi, cancella la possibilità di utilizzare le stime ministeriali, lasciando applicabile esclusivamente il criterio di cassa. Il 16 dicembre 2015 Commissione Arconet, nell'esaminare la proposta elaborata da Rgs, Anci e Dipartimento delle Finanze, diretta a inserire un nuovo principio contabile in materia di accertamento di entrate tributarie, ha precisato: "L'accertamento della addizionale comunale Irpef, oltre che per cassa, verrà fatto sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, anche se superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento".

In pratica dal 2016, i Comuni possono iscrivere alla voce Addizionale comunale Irpef E1010116001 un importo pari all'accertato del penultimo anno precedente e comunque non superiore alla somma tra riscossioni in conto competenza di due anni prima e riscossioni in conto residui dell'anno precedente.

TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5.500.000,00	5.500.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00

Fascia di applicazione		Aliquote
Esenzione per redditi fino a euro 10.000,00		0,00
Fascia unica		0,80
Da	a	
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

E. Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è stata istituita per la prima volta dall'articolo 192 seguenti del Regio decreto 14 settembre 1931 (Testo unico per la Finanza Locale), abrogati dal D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507. Successivamente l'art. 51, lettera a), 2° comma, del D. Lgs. n. 446/97, aveva disposto, l'abrogazione della Tosap a partire dal 1° gennaio 1999 e il successivo art. 63 aveva previsto la facoltà per i Comuni di istituire un canone per le occupazioni, anche abusive, di aree pubbliche in sostituzione della Tosap.

Con l'art. 31, comma 14, della Legge n. 448/98, è stato reintrodotta il prelievo (Tosap) abrogando la lett. a) del citato art. 51 D. Lgs. n. 446/97 e apportando modifiche al canone.

Alla luce, dunque, di queste modifiche si può concludere che è facoltà dell'Ente locale se istituire o meno il canone di cui sopra in quanto la legge non pone alcun obbligo circa la istituzione dello stesso, lasciando alla discrezionalità dei Comuni e delle Province ogni decisione in proposito.

TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F. Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà è stato istituito dall'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che dispone di iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La dotazione del Fondo di solidarietà è determinata annualmente con la legge di bilancio, mentre il riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario è effettuato con D.P.C.M. **previo accordo da sancire in sede di conrenza Stato-città e autonomie locali, Conferenza Stato-città e autonomie locali,** Conferenza Stato-città e autonomie locali.

TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7.046.759,34	7.046.759,34	7.046.791,73	7.046.791,73	7.046.791,73

1.2. Trasferimenti correnti

I trasferimenti correnti sono finalizzati prevalentemente al finanziamento delle spese correnti. Si distinguono in trasferimenti da amministrazioni pubbliche, trasferimenti correnti da famiglie, trasferimenti correnti da imprese, trasferimenti correnti da istituzioni sociali private, Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo.

TRASFERIMENTO CORRENTI – TITOLO II				
TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
10.290.549,28	20.814.742,19	11.069.802,10	10.030.237,28	9.951.428,28
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche Tipologia 101				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
10.275.549,28	20.785.742,19	11.040.802,10	10.001.237,28	9.922.428,28
Trasferimenti correnti da famiglie Tipologia 102				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da imprese Tipologia 103				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private Tipologia 104				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Tipologia 105				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

1.3. Entrate Extratributarie

Le entrate extratributarie comprendono le fonti di finanziamento del comune che non sono direttamente collegabili alla riscossione di tributi; comprendono, in particolare, i proventi derivanti dalla vendita di beni, dalla vendita e dalla erogazione dei servizi, i proventi derivanti da contribuzioni, eventuali utili di aziende collegate o profitti ricavati dall'erogazione dei servizi pubblici o dall'affitto di beni immobili comunali a soggetti terzi.

TRASFERIMENTO CORRENTI – TITOLO III				
TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
6.905.616,69	7.607.877,71	7.763.129,21	7.761.652,39	7.830.460,39
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 100				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
3.747.575,74	4.109.931,49	4.319.325,21	4.307.848,39	4.376.656,39
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 200				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1.869.462,06	1.790.667,00	2.010.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
Interessi attivi Tipologia 300				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2.035,58	3.000,00	500,00	500,00	500,00
Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 400				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti Tipologia 500				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1.034.543,31	1.704.279,22	1.433.304,00	1.433.304,00	1.433.304,00

1.4. Entrate in conto capitale

Sono le entrate derivanti dalla vendita di beni patrimoniali, dai trasferimenti in conto capitale e dagli oneri di urbanizzazione; le entrate derivanti dalla riduzione di attività finanziarie, le entrate derivanti dal ricorso all'indebitamento. Esse finanziano principalmente le spese in conto capiate (spese per investimenti) . Fanno eccezione le entrate derivanti dalla dismissione dei beni patrimoniali e quelle derivanti dal rilascio dei permessi di costruzione, per le quali la legislazione vigente prevede anche una diversa destinazione.

a) I trasferimenti e i contributi agli investimenti sono previsti sulla base di assegnazioni già concesse o concedibili in virtù di normativa nazionale e/o regionale vigenti. L'effettivo utilizzo delle entrate in conto capitale è, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della stesse e previa visto di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell'articolo 1253, comma 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

b) I proventi delle concessioni edilizie sono previsti in linea con il trend storico.

A partire dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; a interventi di riuso e di rigenerazione; a interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

Con l'articolo 1 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 è consentito l'utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per spese di progettazione

Parte dei proventi degli oneri di urbanizzazione e precisamente euro è stata destinata

a spese correnti. (Verificare)

c) Le previsioni proventi delle alienazioni patrimoniali sono congrue al valore di mercato degli immobili indicati nel piano delle alienazioni. L'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, impone agli enti territoriali di destinare in via prioritaria, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, all'estinzione anticipata dei mutui e quindi alla riduzione del proprio indebitamento, la quota del 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile e la restante quota a spese di investimento. Qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata nel momento in cui l'ente decida di procedere alla estinzione anticipata.

Nel bilancio di previsione della spesa è stato previsto llo stanziamento di euro [REDACTED], a riduzione del debito, corrispondente al 10% delle risorse nette previste in entrata a titolo di alienazione . (Verificare)

Per completezza di esposizione si fa presente che disposizioni speciali consentono, esclusivamente in via eccezionale, di utilizzare le entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili per finanziarie spese correnti (ad esempio, nelle ipotesi eccezionali previste: dall'art. 255, comma 9, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni - TUEL ove l'ente versi in situazione di dissesto; dall'art. 243-bis, comma 8, lett. g) del TUEL ove l'ente abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale; dall'art. 193, comma 3, del TUEL per la conservazione degli equilibri di bilancio; dall'art. 2, comma 4, del DM 2 aprile 2015 per il ripiano del maggior disavanzo di amministrazione derivante dal passaggio al nuovo sistema contabile armonizzato)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE– TITOLO IV				
TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
25.340.346,19	78.580.310,08	24.728.051,50	50.393.280,00	9.650.000,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo V				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti Titolo VI				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
0,00	608.432,89	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. Le Spese

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2020 - 2022 è stato/non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI				
		Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
101	Redditi da lavoro dipendente	11.938.184,19	11.206.403,55	11.227.927,54
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	861.653,67	792.457,93	792.457,93
103	Acquisto di beni e servizi	36.389.964,46	35.309.471,81	35.309.471,81
104	Trasferimenti correnti	1.052.062,28	1.075.062,28	1.075.062,28
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	770.500,00	743.000,00	711.500,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.000,00	10.000,00	10.000,00
110	Altre spese correnti	4.574.001,00	4.784.002,00	4.783.977,01
100	Totale TITOLO 1	0.00	0.00	0.00

RIEPILOGO SPESE RIMBORSO PRESTITI PER MACROAGGREGATI				
		Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.700.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00

405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	0.00	0.00	0.00

RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE PER MACROAGGREGATI				
		Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.218.051,50	50.393.280,00	9.650.000,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	0.00	0.00	0.00

RIEPILOGO SPESE INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PER MACROAGGREGATI				
		Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0.00	0.00	0.00

3. Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il FCDE é una posta collegata alle entrate, la cui funzione é quella di "precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione. In sostanza esso é un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio. Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (punto 3.3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione (art. 46 «Fondo crediti di dubbia esigibilità», del d.lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale" (Corte costituzionale, sentenza n. 279/2016).

In altre parole, il FCDE mira ad accumulare risorse sufficienti a coprire le prevedibili insussistenze di crediti, in maniera da prevenire squilibri di bilancio, collegati a crediti la cui riscossione risulti statisticamente improbabile o impossibile. Per raggiungere questo scopo l'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011 al punto 9.2, dispone che "L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità é effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione".

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO			
		2018	2019	2020	2021
PREVISIONE	Sperimentatori	75 %	85%	95%	100%
	Non sperimentatori				

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Titolo/Tipologia/Capitolo	DESCRIZIONE
1.101.12001-TA.RES.	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.00070.05-QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU TARSU	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.00070.10-MAGGIORAZIONE TARES ARTICOLO 14 D.L. 201/11 CONVERTITO NELLA LEGGE 214/11	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.00070.01-TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URB.-CAP.USC.320/1-	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.01205-TA.RI - TASSA SUI RIFIUTI	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.00060.01-T.O.S.A.P. TEMPORANEA - CAP.USC.320/3 -	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche Titolo 1 Tipologia 101
1.101.00060.02-T.O.S.A.P. PERMANENTE - CAP.USC.320/3 -	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche Titolo 1 Tipologia 101
1.101.00020.02-AREA DI EVASIONE I.C.I.A.P. ARRETRATA -CAP.USC.340-	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
1.101.00070.04-AREA DI EVASIONE	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
1.101.11014.01-ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E INGIUNZIONI TRIBUTI DIVERSI	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
1.101.00010.02-AREA DI EVASIONE I.C.I.	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101

3.500.00490.04-ALTRI INTROITI	Proventi diversi Titolo 3 Tipologia 500
3.100.00390.04-FITTI REALI CASE E LOCALI DEI BORGHI	Fitti attivi
3.100.00400.03-PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI SU AREE COMUNALI	Fitti attivi
3.100.00390.03-FITTI REALI LOCALI DELLA PREFETTURA	Fitti attivi
3.100.00390.09-CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI DEL BORGO PICCIANO A	Fitti attivi
3.100.00390.08-CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI DEMANIALI NEI RIONI SASSI CONDOTTI IN SUB-CONCESSIONE	Fitti attivi
3.100.00390.01-FITTI REALI DI ALLOGGI E LOCALI COMUNALI	Fitti attivi
3.100.00390.05-FITTI REALI CASE E LOCALI RIONI SASSI-CAP.USC.450/3-	Fitti attivi
3.100.00390.07-CANONE DI LOCAZIONE ESERCIZI COMMERCIALI	Fitti attivi

Metodo di calcolo del fondo: **Media semplice dei rapporti annui**

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo

BILANCIO 2020

DESCRIZIONE	Previsione 2020 di entrata	Importo da accantonare	Importo accantonato
Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101	11.544.754,17	3.125.742,19	3.170.628,98
Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101	1.000.000,00	145.920,00	145.920,00
Proventi diversi Titolo 3 Tipologia 500	150.000,00	7.153,50	7.153,50
Fitti attivi	839.848,39	276.297,52	276.297,52
TOTALE	13.534.602,56	3.555.113,21	3.600.000,00

BILANCIO 2021

DESCRIZIONE	Previsione 2020 di entrata	Importo da accantonare	Importo accantonato
Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101	11.706.780,17	3.336.432,35	3.354.956,50
Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101	1.000.000,00	153.600,00	153.600,00

Proventi diversi Titolo 3 Tipologia 500	150.000,00	7.530,00	7.530,00
Fitti attivi	819.848,39	283.913,50	283.913,50
TOTALE	13.676.628,56	3.781.475,85	3.800.000,00

BILANCIO 2022

DESCRIZIONE	Previsione 2020 di entrata	Importo da accantonare	Importo accantonato
Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101	11.706.780,17	3.336.432,35	3.354.956,50
Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101	1.000.000,00	153.600,00	153.600,00
Proventi diversi Titolo 3 Tipologia 500	150.000,00	7.530,00	7.530,00
Fitti attivi	819.848,39	283.913,50	283.913,50
TOTALE	13.676.628,56	3.781.475,85	3.800.000,00

Fondi di riserva

Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, è iscritto un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate vincolate) e 222 (ricorso ad anticipazioni di tesoreria) , il limite minimo è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio

Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (minimo 0.3% e massimo 2.0% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente:

FONDO DI RISERVA		
Anno	Previsione	%
2020	250.000,00	0.45
2021	260.000,00	0.48
2022	259.975,01	0.48

Facendo/Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria **è stato/non è stato** necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Fondo di riserva di cassa

Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Il limite dello 0,02 per cento delle spese finali, indicato dall'art. 166 comma 2-quater del d.lgs. 267 del 2000 successivamente corretto e integrato, ai fini della determinazione del fondo di riserva di cassa deve intendersi riferito agli stanziamenti di cassa.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di € 19.000.000,00, pari allo 17,46.% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

Accantonamenti per passività potenziali ed altri accantonamenti

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Indennità di fine mandato del sindaco	(INSERIRE)	(INSERIRE)	(INSERIRE)
Fondo oneri rinnovi contrattuali U.1.10.01.04.001	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi indennizzi assicurativi	(INSERIRE)	(INSERIRE)	(INSERIRE)
Fondo rischi altre passività potenziali	(INSERIRE)	(INSERIRE)	(INSERIRE)
Altri fondi U.1.10.01.99.999.....	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Entrate e spese non ricorrenti

Le voci di entrata previste nel bilancio di previsione sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se la loro acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi. Anche le voci di spesa sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. Nella tabella è riportato l'elenco di tali voci di bilancio, con indicazione della loro correlazione laddove esistente:

Entrate	Importo	Spese	Importo
TOTALE	0,00		0,00

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 18/04/2019, e ammonta ad € 7.129.529,91 (riportare il dato di cui alla lettera E)

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020 (anno precedente) ammonta a € 8.279.592,89, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 **prevede/non prevede** l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

per la copertura dei debiti fuori bilancio;

per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

per il finanziamento di spese di investimento;

per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Le quote confluite nel risultato di amministrazione presunto elaborato sulla base di dati di pre-consuntivo sono le seguenti:

Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 (A)	28.611.048,09
---	---------------

Quote accantonate	
Fondo crediti di dubbia esigibilità' al 31/12 anno precedente	14.052.600,51
Fondo anticipazioni liquidità' DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti(5)	0,00
Fondo perdite società' partecipate(5)	0,00
Fondo contenzioso(5)	699.447,83
Altri accantonamenti(5)	20.000,00
TOTALE	14.772.048,34

Quote vincolate	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	714.988,23

Vincoli derivanti da trasferimenti	2.979.409,98
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	95.561,47
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.000.000,00
Altri vincoli da specificare	0,00
TOTALE	4.789.959,68

Quote di investimento	
Parte destinata agli investimenti	769.447,18
TOTALE	769.447,18

Parte Disponibile	
Parte disponibile	8.279.592,89
TOTALE	8.279.592,89

Riepilogo utilizzo quote avanzo di amministrazione applicate al Bilancio di Previsione 2020

In via preliminare, si precisa che nel corso del 2020, non è stato applicato avanzo vincolato presunto.

oppure

In ordine all'applicazione dell'avanzo vincolato presunto si precisa che sono state rispettate le condizioni previste dalla normativa seguente:

- a) articolo 187, comma 3 ,“ Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del

risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.

b) articolo 187, comma 3 quater:” Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

c) punto 8.11 (principio contabile allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011

“Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente”.

d) Articolo 1, commi 897, legge 205/2018

“Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo

42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione”

Con la delibera di approvazione del bilancio sono state applicate le seguenti quote di avanzo così destinate:

Tipologia avanzo	Descrizione	Importo
Vincolato	01.10.1.101.11012.12-REISCRIZIONE SOMME RESIDUE DEI TRASFERIMENTI STATALI LEGGE N.208/2015 C.346 (ANNI 2016/2017/2018) AVANZO - ASSEGNI	294.497,18
Vincolato	01.10.1.101.11012.13-REISCRIZIONE SOMME RESIDUE DEI TRASFERIMENTI STATALI LEGGE N.208/2015 C.346 (ANNI 2016/2017/2018) AVANZO - ONERI	81.299,62
Vincolato	01.10.1.101.11012.14-REISCRIZIONE SOMME RESIDUE DEI TRASFERIMENTI STATALI LEGGE N.208/2015 C.346 (ANNI 2016/2017/2018) AVANZO - INAIL	2.400,45
Vincolato	01.10.1.101.11012.15-REISCRIZIONE SOMME RESIDUE DEI TRASFERIMENTI STATALI LEGGE N.208/2015 C.347 (ANNI 2016/2017/2018) AVANZO - ASSEGNI	254.353,71
Vincolato	01.10.1.101.11012.16-REISCRIZIONE SOMME RESIDUE DEI TRASFERIMENTI STATALI LEGGE N.208/2015 C.347 (ANNI 2016/2017/2018) AVANZO - ONERI	73.229,58
Vincolato	01.10.1.101.11012.17-REISCRIZIONE SOMME RESIDUE DEI TRASFERIMENTI STATALI LEGGE N.208/2015 C.347 (ANNI 2016/2017/2018) AVANZO - INAIL	1.976,11
Vincolato	01.10.1.102.17012.04-REISCRIZIONE SOMME RESIDUE DEI TRASFERIMENTI STATALI LEGGE N.208/2015 C.346 (ANNI 2016/2017/2018) AVANZO - IRAP	24.560,48
Vincolato	01.10.1.102.17012.05-REISCRIZIONE SOMME RESIDUE DEI TRASFERIMENTI STATALI LEGGE N.208/2015 C.347 (ANNI 2016/2017/2018) AVANZO - IRAP	24.635,26

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento

Le previsioni di entrata e di spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale delle dei lavori pubblici.

Gli interventi di spesa in conto capitale, sono riportati nel piano triennale dei lavori pubblici, con l'indicazione del cronoprogramma e con l'indicazione della fonte di finanziamento.

Nel triennio 2020-2022 sono previsti i seguenti investimenti, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Programma triennale OO.PP	5.938.051,50	20.590.000,00	8.100.000,00
Altre spese in conto capitale	22.280.000,00	29.803.280,00	1.550.000,00
TOTALE SPESE TIT. II – III	0,00	0,00	0,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2019 E PREC.	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00

La cui copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti previsioni di entrata:

Tipologia	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (4.400)	6.440.000,00	2.740.000,00	1.550.000,00
Proventi permessi da costruire e assimilati (4.500.01)	1.700.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Contributi da investimenti (4.200)	15.608.051,50	46.553.280,00	7.000.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale (4.300)	980.000,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	4.246.952,39	0,00	0,00
Ricorso all'indebitamento (6.300 e 6.400)	0,00	0,00	0,00
Fpv di entrata parte capitale	2.000.000,00	0,00	0,00
Entrate reimputate da esercizi precedenti a finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI	30.975.003,89	50.393.280,00	9.650.000,00

L'eventuale saldo positivo tra entrate e spese in conto capitale è utilizzato per le spese correnti, come specificato al paragrafo "Entrate in conto capitale" (Verificare)

L'eventuale saldo negativo tra entrate e spese in conto capitale è finanziato da entrate correnti destinate a spese in conto capitale. (verificarer)

In ossequio del principio contabile punto 5.4.6 nel bilancio di previsione non sono iscritti investimenti in corso di definizione, per i quali non è stato ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa.

Oppure

L'eventuale previsione di investimenti non ancora definiti deve essere adeguatamente motivata nella nota integrativa, indicando le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione del cronoprogramma della spesa.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

A seguito della riforma del Titolo V, l'articolo 119 della Costituzione è stato così riformulato “ (I comuni) Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.” E' quindi introdotto il principio inderogabile del vincolo di destinazione alla contrazione dei debiti che non possono finanziare spesa corrente.

La riforma costituzionale operata dalla legge n. 1 del 2012, oltre ad introdurre il principio del pareggio di bilancio per il complesso delle pubbliche amministrazioni, ha imposto ulteriori vincoli agli enti territoriali in tema di indebitamento che si sovrappongono a quelli fissati dall'articolo 119 della Costituzione.

Con riferimento agli enti locali, il limite massimo di indebitamento è rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti. In particolare, le norme dell'articolo 204 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevedono che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (i primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui). Come chiarito dalla norma interpretativa contenuta nell'articolo 16, comma 11, del D.L. n. 95/2012, i suddetti limiti devono essere rispettati nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Al 31 dicembre 2020 il valore dell'indebitamento ammonta ad **0,00**, di cui euro **0,00** circa a titolo di anticipazione di liquidità, che produce una rata per interessi passivi pari ad euro **0,00**.

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2020 solo se l'importo degli interessi relativi, sommato a quello dei mutui contratti precedentemente, non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente. L'ammontare dei nuovi mutui che l'Ente prevede di attivare nel triennio 2020/2022 perfettamente compatibile con tali limitazioni.

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Ammontare dei nuovi mutui nel triennio	0,00	0,00	0,00

Entrate	Accertamenti 2018	Accertamenti 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
a) Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	35.283.677,24	38.419.939,82	38.075.103,51	38.706.481,90
b) Titolo 2: Trasferimenti correnti	10.243.590,11	10.290.549,28	20.814.742,19	11.069.802,10
c) Titolo 3: Entrate extratributarie	6.106.962,54	6.905.616,69	7.607.877,71	7.763.129,21
d) Totale entrate correnti (a+b+c)	51.634.229,89	55.616.105,79	66.497.723,41	57.539.413,21
Spese	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
e) Capacità di impegno per interessi (10% entrate correnti)	5.163.422,99	5.561.610,58	6.649.772,34	5.753.941,32
f) Piano dei conti 1.07.05: Interessi su mutui già attivati	834.100,00	770.500,00	743.000,00	711.500,00
g) Piano dei conti 1.07.01: Interessi obbligazionari già attivati	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Interessi su mutui da attivare	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Contributi in conto interessi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
l) Ammontare interessi per debiti esclusi dai limiti	0,00	0,00	0,00	0,00
m) Totale interessi (f+g+h-i-l)	834.100,00	770.500,00	743.000,00	711.500,00
Ulteriore capacità di indebitamento (e-m)	4.329.322,99	4.791.110,58	5.906.772,34	5.042.441,32

Spese di investimento finanziate con ricorso all'indebitamento.

Di seguito si indicano invece ai sensi del punto 9.11.1 e 9.11.6 del Allegato 4.1 del D.lgs 118/2011 l'elenco delle opere e degli investimenti che si intendono finanziare mediante ricorso all'indebitamento nel prossimo triennio, dando atto che gli altri investimenti programmati non sono finanziati da entrate correnti (non essendo previsto un saldo positivo di parte corrente da destinare a investimenti) ma solo da entrate in conto capitale (titolo 4), da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) o da avanzo di amministrazione vincolato e fondo pluriennale vincolato.

Oppure

Non risultano iscritti in bilancio stanziamenti per investimenti che si intendono finanziare mediante ricorso all'indebitamento nel prossimo triennio

Opera pubblica	Importo	Ricorso All'indebitamento
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI	0,00	0,00

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

ovvero

Risultano le seguenti garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati:

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

Il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

Società di capitali controllate in via diretta	Quota di partecipazione
--	-------------------------

Allegati:

- Piano triennale opere pubbliche;
- Piano fabbisogno del personale;
- Piano degli acquisti;
- Piano delle alienazioni